

SPECIALE MA NON TROPPO: SUI REQUISITI DELLA PROCURA PER IL PATROCINIO IN CASSAZIONE

di **LUCA CONTE**

Approfondimento del 22 febbraio 2023

ISSN 2420-9651

Il presente contributo si propone di offrire una quanto più esaustiva sinossi che tratteggi il dibattito, essenzialmente giurisprudenziale, che ha visto coinvolta la Suprema Corte, da almeno un quarto di secolo, circa il requisito della specialità della procura necessaria per patrocinare nel giudizio di cassazione con i connessi – e consequenziali – profili di validità (o meno) della procura speciale conferita e, in ultima analisi, dell'ammissibilità o del rigetto in rito dell'impugnazione di legittimità. Lo spunto per una ricostruzione che tenga conto dell'attuale panorama sul tema è dato da un recente decisum delle Sezioni Unite, le quali, approfittando dell'occasione anche per fornire chiarimenti sulla procura "telematica", riafferma l'applicabilità di quello che è tradizionalmente noto come "criterio topografico".

SOMMARIO: 1. Brevi considerazioni introduttive in tema di specialità della procura - 2. Il dibattito giurisprudenziale anteriore alla l. 27 maggio 1997, n. 141 - 3. (Segue): la l. 27 maggio 1997, n. 141 e le Sezioni Unite del 1998 - 4. (Segue): gli orientamenti successivi e la sentenza n. 36057 del 9 dicembre 2022 - 5. Luci ed ombre nella parte motiva: il non persuasivo richiamo al principio di conservazione dell'atto

1. Brevi considerazioni introduttive in tema di specialità della procura

Il presente contributo si propone di offrire una quanto più esaustiva sinossi che tratteggi il dibattito, essenzialmente giurisprudenziale, che ha visto coinvolta la Suprema Corte, da almeno un quarto di secolo, circa il requisito della specialità della procura necessaria per patrocinare nel giudizio di cassazione con i connessi – e consequenziali – profili di validità (o meno) della procura speciale conferita e, in ultima analisi, dell'ammissibilità o del rigetto in rito dell'impugnazione di legittimità.

L'occasione per questa panoramica nomofilattica è offerta dalle ordinanze gemelle della Sesta Sezione datate 2 marzo 2022 [1], le quali sul tema che qui ci occupa hanno chiesto l'intervento delle Sezioni Unite (pronunciate il successivo 9 dicembre [2] e di cui si dirà meglio *infra*) affinché: *i*) venisse valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità possa dirsi soddisfatta in virtù di un criterio che non dia esclusiva rilevanza al suo contenuto ma, alla sua collocazione “topografica”; *ii*) laddove si fosse ritenuto di confermare il suddetto principio, fossero chiaramente individuate le ipotesi in cui opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto o allegato al ricorso stesso; *iii*) in ogni caso, fossero precisamente definiti (anche in relazione alle diverse ipotesi di posizionamento della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) le fattispecie in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'[art. 365 c.p.c.](#)

Le Sezioni Unite, con la propria recente pronuncia, preso atto del perdurante e mai definitivamente sopito dibattito tenuto anche conto delle specificità del processo civile telematico che con il tempo dovrebbe diventare (*recte*, lo è già) la modalità esclusiva del procedimento avanti la Suprema Corte, del bilanciamento tra l'accesso alle impugnazioni e l'equo processo ricavabile dall'[art. 6 CEDU](#) e con i dovuti distinguo inerenti la specialità della procura nell'ambito dei procedimenti in materia di protezione internazionale trattati in sede di legittimità, hanno composto il contrasto nei termini che verranno di seguito esplicitati e riassumibili sin d'ora nel binomio collocazione topografica-specialità (presunta).

Al fine di meglio comprendere tanto il sostrato giurisprudenziale che il percorso logico-

argomentativo seguito dalle Sezioni Unite appare opportuno effettuare una ricostruzione cronologica dell'istituto che contempli gli interventi legislativi, i corrispondenti orientamenti pretori sino alla pronuncia delle ordinanze gemelle e, poi, al *grand arrêt* reso dalla Suprema Corte nel suo più autorevole consenso.

2. Il dibattito giurisprudenziale anteriore alla l. 27 maggio 1997, n. 141

Imprescindibile punto di partenza nell'affrontare il tema che qui ci occupa sono l'[art. 83 c.p.c.](#), che distingue tra procura generale (*i.e.* attribuzione del potere di difesa in tutti i possibili processi attivi o passivi) e speciale [3] (*i.e.* mandato riferibile ad un singolo processo sia esso promosso o subito) e l'[art. 365 c.p.c.](#), il quale prescrive che la procura sia speciale e sottoscritta da un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Oltre che con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la procura speciale – proseguiva il terzo comma dell'[art. 83 c.p.c.](#) – poteva essere apposta anche in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. Al riguardo, se non vi sono mai stati dubbi sul fatto che la procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata (e, dunque, in senso ampio, su atto separato) per essere davvero speciale dovesse indicare l'atto o gli atti (del giudizio o dei giudizi) ai quali la medesima si riferiva [4], qualche problema in più è stato ravvisato nel concetto di specialità per la procura rilasciata “in calce” o a “margine” e ciò, si badi, non tanto per una ragione semantica – nel senso che ha il “sapore dell'ovvio” [5] concludere che se “speciale” è solo la procura che abbia a riferimento una o più liti allora quelle “in calce” o a “margine” debbono riferirsi all'atto o al procedimento per i quali vengono conferite, diversamente, in assenza anche di un generico richiamo, difetterebbero di tale caratteristica – ma per via della prassi diffusasi di rilasciare le procure speciali mediante timbri impiegabili in un numero indefinito di liti.

Ebbene, posto che la legge, per il conferimento della procura alle liti, non richiedeva (né richiede tuttora) l'uso di formule sacramentali o particolari essendo sufficiente che dal tenore dell'atto risultasse la volontà di attribuire il potere di rappresentanza al difensore [6], la giurisprudenza, al fine di evitare la declaratoria di nullità delle numerosissime e assai diffuse procure generiche “a stampo” apposte in calce o a margine, desumeva la specialità della procura dalla sua relazione fisica con l'atto processuale: quando procura e atto formavano un corpo unico la prima si considerava speciale anche se avente un

contenuto standardizzato replicabile in controversie future. Il “luogo documentale” stabilito dalla legge per il rilascio della procura e la sua “ontologica accessorietà” [7] all'atto valeva a surrogare la genericità contenutistica, sicché, per l'appunto, quando essa formava un *corpus* inscindibile con l'atto cui accedeva non vi era motivo per dubitare che la procura fosse stata rilasciata per quel processo anche qualora il dato testuale esplicitasse soltanto la nomina del difensore senza ulteriori dettagli di sorta.

Cominciava, pertanto, a delinarsi quello che divenne noto come “criterio topografico”, nonché la presunzione di specialità della procura, che, però, trovarono un'applicazione attenuata nei procedimenti di cassazione nei quali venivano impiegate procure-timbro (in calce o a margine del ricorso o del controricorso) caratterizzate da locuzioni tipiche dei processi di merito, che sovente non indicavano l'atto o il giudizio alle quali si riferivano. In proposito, nella consapevolezza che la procura speciale *ex art. 365 c.p.c.* fosse differente da quella prevista nell'[art. 83, terzo comma, c.p.c.](#) [8], la giurisprudenza, nell'ipotesi testé menzionata, a partire da un'innovativa pronuncia resa a Sezioni Unite [9], ha ritenuto sì possibile desumere la specialità della procura dal nesso fisico con l'atto salvo che, però, nella prima fossero presenti espressioni idonee a far ritenere che la parte assistita non avesse voluto conferire mandato per il procedimento in cassazione. Detto orientamento si basava sull'assunto per cui la procura a margine e in calce dovesse essere interpretata secondo le consuete norme sull'esegesi dei contratti (in quanto compatibili, trattandosi di atto unilaterale), osservando che, nel dubbio, dovesse operare il principio di conservazione dell'atto ([artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.](#)), “nel senso di attribuire alla parte piuttosto la volontà che le consente di ottenere l'esame del merito del ricorso, che quella che lo impedisce”. Pertanto – secondo la Corte – solo la presenza di espressioni che univocamente conducevano ad escludere che la parte avesse inteso rilasciare la procura per l'atto cui accedeva, avrebbe potuto legittimare la dichiarazione di nullità e, quindi, di inammissibilità del ricorso anche qualora la procura costituisse un *corpus* unitario con il ricorso o il controricorso.

Tramontava, così, l'equazione tra la presunzione di specialità e il collegamento materiale della procura in calce o a margine con l'atto per lasciare spazio, caso per caso, all'interpretazione-valutazione, secondo i comuni canoni ermeneutici, del testo della procura da parte del giudice onde verificare, con tutti i connessi rischi di una ipertrofica casistica giurisprudenziale [10], la presenza di manifestazioni di volontà contrarie provenienti dal soggetto rappresentato.

Ad ogni buon conto si segnala che la teoria del “criterio topografico” con il temperamento di cui si è detto poc'anzi per il giudizio di legittimità, non è mai stata condivisa da un orientamento minoritario della Suprema Corte [11], il quale riteneva che la congiunzione fisica atto-procura potesse far presumere la specialità solo qualora si dimostrasse che la procura fosse stata sottoscritta in un foglio che conteneva l'atto già predisposto. Difatti, il legame materiale non poteva considerarsi *ex se* indicativo della volontà del conferente non potendosi escludere che nonostante l'unitarietà documentale la sottoscrizione della procura fosse stata apposta in un foglio in bianco. Conseguentemente, veniva negata la presunzione di specialità della procura ricavata dall'inscindibilità con il relativo atto concludendo nel senso che quando la procura in calce o a margine fosse generica o, comunque, non contenente indicazioni dell'atto portante sarebbe stato necessario dimostrare, per poterla considerare speciale (e perciò valida), che fosse stata sottoscritta dopo la compilazione dell'atto.

Nell'ambito del contrasto di opinioni attorno alla specialità della procura in calce o a margine, antecedentemente l'entrata in vigore della [l. 27 maggio 1997, n. 141](#), si inseriva la fattispecie della procura apposta su foglio separato e poi congiunto all'atto mediante spillatura o altro metodo. Ci si chiese, attesa la crescente diffusione degli strumenti di videoscrittura, se la presunzione di specialità della procura affermata per la procura in calce o a margine e derivante dalla relazione materiale con l'atto di riferimento potesse applicarsi, per l'appunto, alla procura che veniva predisposta su un documento autonomo *ex post* collazionato con l'atto processuale.

Al riguardo, alcune pronunce [12], prendendo spunto dalla teoria sattiana secondo cui “il termine in calce è un termine empirico che non implica alcuna connessione strutturale con l'atto al quale si fa riferimento [...] ma vuol dire soltanto che la procura può essere rilasciata successivamente all'atto” [13], conclusero per la validità della procura “pinzata” dopo l'atto, anche in presenza di spazi vuoti, purché scritta e certificata. Per converso, altre decisioni muovendo dalla premessa che il potere di certificazione dell'autenticità della firma del cliente attribuito al difensore dal terzo comma dell'[art. 83 c.p.c.](#) era condizionato al fatto che la procura fosse stata conferita in calce o a margine degli atti indicati nella disposizione ora citata, esclusero la validità della procura rilasciata su foglio staccato ed unito all'atto con spillette senza alcun riferimento allo stesso [14]. Gradualmente questa corrente restrittiva si diffuse tanto che fu recepita dalle Sezioni Unite [15], che con la [sentenza n. 9869](#) del 22 novembre 1994

dichiararono che la procura alle liti rilasciata su foglio separato e solo materialmente unito all'atto cui accede fosse affetta da una nullità insanabile rilevabile d'ufficio; il fondamento di questa netta presa di posizione risiedeva nel fatto che siffatta procura non potesse dirsi valida in quanto il difensore era privo del potere di autenticare la firma apposta dal cliente, potere che la legge attribuiva unicamente alle fattispecie “in calce” e “a margine” evidentemente non sussistente nel caso del foglio separato e poi spillato. In un simile contesto, per far fronte all'inevitabile nullità della procura predisposta su pagina separata e poi collazionata all'atto, oramai cristallizzatasi in senso alla Suprema Corte, alcune pronunce [16], onde scongiurare la chiusura in rito del procedimento in cassazione, elaborarono fragili correttivi del tutto incapaci a confutare il neonato orientamento rigorista. Nonostante le critiche provenienti dalla dottrina [17] – che già da tempo si opponeva all'intransigenza della Suprema Corte, la quale preferiva per “autodifesa” rimediare alla “semiparalisi indotta dall'aumento incontrollato dei ricorsi” decidendo “un ricorso su una questione di forme (...) che non scendere all'esame dei motivi [...] concernenti il rapporto sostanziale controverso” [18] – le declaratorie di nullità delle procure speciali su foglio separato e materialmente congiunto all'atto si moltiplicarono [19] sino all'intervento del legislatore.

3. (Segue): la l. 27 maggio 1997, n. 141 e le Sezioni Unite del 1998

Il legislatore, conscio delle sempre crescenti pronunce in rito tese a sanzionare la nullità delle procure “speciali” redatte su fogli separati ma congiunti all'atto introduttivo del giudizio di legittimità, per il tramite dell'[art. 1 della l. 27 maggio 1997, n. 141](#), ha aggiunto al terzo comma dell'[art. 83 c.p.c.](#) l'inciso “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce”.

Come è stato osservato [20], dunque, anche alla luce dei lavori parlamentari e degli emendamenti respinti o ritirati, l'intervento legislativo additivo sull'[art. 83 c.p.c.](#) muoveva da una evidente adesione al criterio topografico che si era formato con riferimento alle procure conferite in calce o a margine del ricorso o del controricorso. In buona sostanza, poiché dette procure quando costituivano un *corpus* inscindibile con l'atto a cui si riferivano facevano presumere la specialità della procura, *ergo* anche le procure rilasciate su foglio separato ma inscindibilmente collazionate con il relativo atto, ora perfettamente equiparate alla procura in calce, avrebbero beneficiato della

medesima presunzione di specialità, fatta sempre salva l'espressa volontà contraria. Nonostante la parziale novellazione dell'[art. 83 c.p.c.](#) e l'intento di uniformare il trattamento delle procure speciali in sede di legittimità, la Suprema Corte, pochi giorni dopo l'entrata in vigore della legge, dichiarò nulla la procura conferita su foglio separato congiunto all'atto, poiché, secondo la Corte, la novità legislativa avrebbe eliminato soltanto l'incertezza circa le caratteristiche estrinseche o topografiche necessarie per considerare come facente corpo unico col ricorso il foglio separato contenente la procura, ma non aveva inciso riduttivamente sugli elementi di specificità necessari (ai sensi dell'[art. 365 c.p.c.](#)) per la specialità della procura a ricorrere per cassazione [21]. Tale interpretazione estremamente formalistica [22] non venne condivisa da due decisioni [23], rese di lì a qualche mese, le quali, invece, sulla base del novellato [art. 83 c.p.c.](#), statuirono nel senso della piena validità della procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto con l'atto pur in assenza di specifici riferimenti al procedimento di cassazione affermano, quindi, l'equazione a tre termini procura in calce = procura su foglio autonomo congiunto = presunzione di specialità e validità della procura.

Atteso il contrasto venutosi a formare (ma, in realtà, presente anche prima della [l. n. 141/1997](#)) le Sezioni Unite con la [sentenza del 10 marzo 1998, n. 2646](#) [24] (utilizzata quale punto di partenza insieme al precedente del 1995 nel recente *decisum* [n. 36057](#) delle Sezioni Unite) componevano il dissidio, affermando il principio del criterio topografico dal quale deriva la presunzione di specialità della procura necessaria per adire o resistere in cassazione, come segue: *i*) obiettivo della novella è quello di stabilire che non è necessario “il riferimento al giudizio specifico, perché sulla base del luogo di apposizione deve presumersi che la procura si riferisca al giudizio relativo all'atto, cui la procura stessa è unita”; *ii*) anche per la procura speciale in cassazione il fondamento della presunzione è ricavabile dall'[art. 83 c.p.c.](#), dal quale “può argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede; *iii*) la presunzione “raffigura uno strumento per attuare il principio di conservazione dell'atto [...] in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di rilasciare la procura per il ricorso cui accede”.

4. (Segue): gli orientamenti successivi e la sentenza n. 36057 del 9 dicembre 2022

Successivamente alla pronuncia della sopracitata sentenza resa a Sezioni Unite nel 1998, da subito [25] e, comunque, con il trascorrere degli anni sono andati formandosi due orientamenti di fatto antitetici come rilevato nelle ordinanze di rimessione nn. [6946-6947](#) del 2022. In particolare *a*) da un lato assistiamo al filone aderente all'approdo del 1998 [26] (ove nella maggior parte delle ipotesi si aveva a che fare con procure “in calce” o “a margine) nel quale è stata affermata la c.d. specialità intrinseca della procura materialmente congiunta all'atto riconoscendosi come sotteso all'intervento del legislatore ed in forza del principio di conservazione dell'atto vi fosse, *inter alia*, la volontà di stabilire la non necessarietà del riferimento al giudizio specifico, perché sulla base del luogo di apposizione deve presumersi che la procura si riferisca al giudizio relativo all'atto cui la procura stessa è unita escludendosi, così, ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame indipendentemente dalle espressioni adoperate nell'atto (*ergo* anche qualora la procura fosse stata redatta in termini generici o facenti riferimento a poteri e facoltà tipici del giudizio di merito) o con la precisazione, in taluni arresti, che la procura andasse ritenuta speciale ogni qual volta dal relativo testo non fosse apparsa una “positiva” volontà del conferente “incompatibile” con l'intento di adire il giudice di legittimità; *b*) dall'altro, un orientamento più rigoroso [27] (nei casi di procura redatta su foglio separato materialmente congiunto con l'atto) secondo cui sarebbe indispensabile che la procura per il giudizio di cassazione risultasse speciale sulla base del proprio contenuto (e non in virtù della semplice collocazione topografica), di talché sarebbe sempre necessario che la stessa, a pena di nullità, indicasse la sentenza da impugnare o individuasse con certezza il giudizio per il quale sarebbe stata rilasciata.

Sebbene, dunque, la novellazione dell'[art. 83 c.p.c.](#) ex [art. 1, l. 27 maggio 1997, n. 141](#) avesse equiparato la procura apposta su foglio separato materialmente congiunto alla procura in calce e la Suprema Corte con l'ormai noto *decisum* del 1998 avesse chiaramente optato per la presunzione di specialità discendente dalla collocazione topografica della procura, si è assistito, soprattutto negli anni più recenti, ad un rinverdimento – per vero, forse, mai estintosi – di quello che è stato definito come “formalismo concettualista” [28] caratterizzato da una crescente intransigenza di parte della giurisprudenza di legittimità nel considerare soddisfatto il requisito fondamentale per aversi una valida procura ex [art. 365 c.p.c.](#); rigore che si è inevitabilmente tradotto

nella definizione in rito di tutti i procedimenti in cassazione nei quali è stata dichiarata la nullità della procura per difetto di specialità dando quartiere, icasticamente, ad una nuova “strage degli innocenti” [29].

In tale contesto, caratterizzato sino a questo momento da un'impostazione analogica dei ricorsi in cassazione, si affaccia un'ulteriore questione, ossia la procura speciale “telematica” nell'ambito dei giudizi di legittimità. Sul punto è bene sottolineare sia che l'[art. 83 c.p.c.](#) è stato parzialmente modificato dall'[art. 45, comma 9, lett. b\) e c\), l. 18 giugno 2009, n. 69](#) – le quali, rispettivamente, hanno qualificato come “apposta in calce” anche la procura rilasciata su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia” oppure “su supporto cartaceo” e trasmessa in sede di costituzione telematica mediante “copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare” – sia che a far data dal 1° maggio 2021 [30] era possibile (facoltativamente) depositare telematicamente gli atti di parte, mentre è divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 2023 [31].

Pertanto, attesa questa ulteriore modalità di conferimento della procura anche in cassazione, nonché il tenore dell'[art. 83 c.p.c.](#), è più che evidente, in un'ottica futura, dirimere sin d'ora possibili contrasti interpretativi circa il requisito della specialità. Come si dirà meglio fra breve, le [Sezioni Unite del 9 dicembre 2022, n. 36057](#) si preoccupano di dare risposta anche a tale fattispecie.

Ebbene, con il precipuo intento di comporre il contrasto rilevato e di giungere ad un approdo interpretativo valevole per le tre modalità di conferimento della procura speciale (“calce”, “margine” e su foglio separato congiunto materialmente), le Sezioni Unite prendono le mosse dalla [l. n. 141/1997](#) ribadendo l'equiparazione (voluta da legislatore) di cui abbiamo detto nei paragrafi precedenti e dando continuità alle [sentenze n. 11178/1995](#) (per intendersi, il *decisum* che per primo ha introdotto la presunzione di specialità connessa al criterio topografico) e [n. 2642/1998](#) (*i.e.* la sentenza che ha esteso l'operatività della presunzione al foglio autonomo unito all'atto) pronunciate dalle Sezioni Unite.

Nello specifico, dunque, date tali premesse secondo la Suprema Corte due devono essere i “fari” che dovranno seguirsi per valutare la specialità (o meno) della procura necessaria per ricorrere in cassazione, ossia il criterio della collocazione topografica e il

principio di conservazione degli atti giuridici *ex* [art. 159 c.p.c.](#) Pertanto, raccordando tali considerazioni ne discende che, al pari delle procure a margine o in calce la cui unità materiale al ricorso è pacifica, la procura redatta su un foglio separato ma congiunto all'atto – perfettamente equivalente rispetto alle prime dal punto di vista fisico ai sensi della [l. n. 141/1997](#) – deve presumersi riferibile al giudizio cui l'atto accede, vale a dire speciale. Tale presunzione non può essere vinta da riferimenti nel testo ad attività tipiche del giudizio di merito, ma soltanto qualora la procura sia stata redatta in modo tale da “escludere con certezza” che la parte abbia inteso attribuire al difensore il potere di adire la Corte di cassazione [32].

Nell'ambito della propria motivazione la Suprema Corte, ad ulteriore conforto del principio di diritto poc'anzi tratteggiato, rileva come, da un lato, non sia necessario “esigere un qualcosa di più” affinché la procura possa dirsi speciale *ex* [art. 365 c.p.c.](#) e ciò non soltanto perché se questa fosse la *voluntas legis* bisognerebbe rinvenirne traccia nel dettato normativo (il che non è), ma anche perché il principio di lealtà che deve fondare la collaborazione tra avvocati e magistrati induce a credere (tuttora) che il difensore che si rivolga per conto della parte assistita alla Corte, atteso il “grande rilievo sociale” della sua attività, lo faccia con la “massima professionalità” e cioè, volendo sintetizzare il pensiero dell'estensore, sulla base di un incarico specifico (speciale) volontariamente e consapevolmente conferitogli dal ricorrente [33] e, dall'altro, che siffatta impostazione meglio si attaglia al diritto di difesa riconosciuto dall'[art. 24 Cost.](#) e dall'[art. 6 CEDU](#) [34].

Da ultimo, con uno sguardo rivolto al futuro (ormai giunto) nel quale lo strumento telematico è l'unico utilizzabile anche nei giudizi di legittimità, il requisito della “congiunzione materiale” che fa scaturire la presunzione di specialità ben può dirsi soddisfatto con l'inserimento del documento contenente la procura nel messaggio di posta elettronica certificata con cui si procede alla notificazione del ricorso oppure nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto traendosi, così, l'ulteriore conferma che la “separazione” della procura telematica all'atto cui accede costituirà la regola generale per la specialità della stessa concordemente all'orientamento tradizionale della Suprema Corte. Sul punto, la ricostruzione esegetica offerta dalle Sezioni Unite – che a tratti riporta testualmente un recente contributo dottrinale in materia [35], con ciò manifestandone piena adesione – ha quale punto di partenza il terzo 3 dell'[art. 83 c.p.c.](#) come modificato dall'[art. 45, comma 9, della l. 18](#)

[giugno 2009, n. 69](#), la quale, come si è visto, ha introdotto la possibilità di rilasciare la procura sia su documento informatico separato e sottoscritto con firma digitale che su supporto cartaceo poi tramutato in copia informatica autenticata con firma digitale. Lo stesso [art. 83 c.p.c.](#) rinvia ad un apposito decreto ministeriale, ossia il [d.m. 21 febbraio 2011, n. 44](#), “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#),” nonché alle specifiche tecniche previste dall'[art. 34](#) del predetto regolamento ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (nel periodo dal 13 agosto 2011 al 14 maggio 2014 è stato vigente il decreto del 18 luglio 2011, sostituito con decreto del 16 aprile 2014, a sua volta modificato con decreto del 28 dicembre 2015).

Ebbene, l'[art. 18, quinto comma, del d.m. n. 44/2011](#), nel testo sostituito dall'[art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48](#), stabilisce che: “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine” e gli [artt. 13 e 14 del d.m. n. 44/2011](#) nel testo attualmente vigente stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario all'interno della c.d. “busta telematica” (ossia un *file* in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del gestore dei servizi telematici).

Da qui il passaggio è breve, poiché secondo la normativa regolamentare relativa al processo civile telematico la procura speciale rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale oppure conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale è considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato, allora anche per la versione telematica della procura deve applicarsi, “nella realtà virtuale”, il criterio topografico e la correlata presunzione di specialità [36].

5. Luci ed ombre nella parte motiva: il non persuasivo richiamo al principio di conservazione dell'atto

Il percorso logico motivazionale argomentato dalle Sezioni Unite si lascia apprezzare per la soluzione meno rigorista – inaugurata dal proprio precedente del 1998 e sostenuta, nel contrasto ad un più generale atteggiamento intransigente della Suprema Corte, già da alcuni studiosi – basata innanzitutto sulla novella dell'[art. 83 c.p.c.](#) di cui alla [l. n. 141/1997](#). Per vero, oltre alla riaffermazione dell'identità procura a margine/calce-foglio autonomo congiunto = presunzione di specialità (salvo espressa volontà contraria) su cui si è già detto vi sono tre ulteriori considerazioni, presenti nel ragionamento in questione, di cui tenere conto e, a nostro avviso, una delle tre (l'ultima per come verranno esposte) foriera di qualche perplessità.

Segnatamente *i*) si rileva l'attenta distinzione con la fattispecie disciplinata dalle [Sezioni Unite del 1° giugno 2021, n. 15177](#) [37] relativa ai requisiti della procura inerente ai procedimenti in materia di protezione internazionale. Per la Suprema Corte, infatti, l'[art. 35-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25](#) richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli [artt. 83 e 365 c.p.c.](#), il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura da parte dell'avvocato. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l'indicazione della data, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; il difensore, dal canto proprio, può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data che l'autenticità della firma del conferente. Ciò premesso, il dettato del menzionato art. 35-*bis* consente alle Sezioni Unite che si sono espresse sulla procura “ordinaria” di invocare il noto brocardo “*ubi lex voluit dixit*” per suffragare il proprio convincimento nel senso di escludere ulteriori requisiti contenutistici della procura per poterla definire speciale, giacché l'[art. 365 c.p.c.](#) non prevede “un qualcosa in più” a differenza, invece, del citato decreto legislativo [38]; *ii*) si evidenzia il richiamo alla [sentenza del 19 novembre 2021, n. 35466](#) [39] – la quale ha stabilito che “l'incorporazione” della procura conferita ai sensi dell'[art. 83 c.p.c.](#) nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, sì da presumersi che la stessa sia stata rilasciata anteriormente alla notificazione dell'atto che la contiene – da cui valorizzare l'elemento della “unitarietà” della procura all'atto, che così come è

in grado di farne presumere la data (antecedente) è altresì idonea a configurare la presunzione di specialità; *iii*) da ultimo, la considerazione che suscita perplessità si ravvisa nel “faro” del principio di conservazione degli atti che le Sezioni Unite – anche nel 1998 – impiegano a sostegno della presunzione di specialità derivante dall'applicazione del criterio topografico. Orbene, detto principio, trova la propria collocazione nel terzo comma dell'[art. 159 c.p.c.](#) e per essere precisi la sua dizione completa è, tradizionalmente, “principio di conservazione degli effetti dell'atto nullo” [40]; detto altrimenti la norma testé citata consente che un atto processuale posto in essere in una determinata forma, inidonea alla produzione degli effetti per i quali appare compiuto (*i.e.* affetto da nullità) sprigioni, al ricorrere di talune condizioni, gli effetti di un atto diverso oppure dell'atto che la parte avrebbe dovuto compiere, secondo le regole del procedimento, per il valido esercizio del potere processuale di cui trattasi [41]. Pertanto, il richiamo all'[art. 159 c.p.c.](#) da parte delle Sezioni Unite sembrerebbe lasciar intendere che la procura conferita su foglio separato ma unito all'atto sarebbe in qualche modo nulla e che, poi, vuoi per via del criterio topografico o della tutela del diritto di difesa sia in qualche modo da presumersi speciale e, dunque, valida. Ebbene, se nel ragionamento complessivo prendiamo le mosse dando per ferma l'interpretazione della presunzione di specialità derivante dal criterio topografico basato sull'equiparazione introdotta dalla [l. n. 141/1997](#), l'invocata conservazione dell'atto (nullo), non persuade sino in fondo, poiché se la specialità (e, quindi, la validità) deriva esclusivamente dal luogo in cui risulta apposta la procura e tale luogo è normativamente indicato, allora parrebbe poco pertinente l'utilizzo di un principio, quale quello di conservazione, riferibile agli atti di per sé già viziati e, in tesi, attinti da nullità [42].

Infine, la razionale esegesi della normativa regolamentare inerente il processo civile telematico, già confortata dalle lucide riflessioni di alcuni autori, rivela, nell'inequivoca conclusione rassegnata, per un verso la consapevolezza della Suprema Corte di quello che è, oramai, il ruolo del “fattore telematico” anche nel giudizio di legittimità e d'altro canto la precisa volontà di prevenire o, forse, scongiurare incertezze interpretative o orientamenti che sino ad un recentissimo passato di fatto non hanno reso possibile giungere al naturale epilogo del procedimento di cassazione.

Riferimenti bibliografici

[1] [Cass., sez. VI, 2 marzo 2022, n. 6946 e n. 6947](#). Per un primo commento a tali ordinanze, cfr. Agnino, *Effettiva specialità della procura alle liti rilasciata per i ricorsi per Cassazione: la parola alle Sezioni Unite*, in *IUS Processo Civile (ius.giuffrefl.it)*, 11 aprile 2022; Summa, *Alle Sezioni Unite la questione relativa all'effettiva 'specialità' della procura alle liti rilasciata per i ricorsi in Cassazione*, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 43, 2022, 7; Machina Grifeo, *Giudizio in Cassazione, alle Sezioni Unite le caratteristiche della procura difensiva*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore.com*.

[2] Cfr. [Cass., sez. un., 9 dicembre 2022, n. 36057](#), in *Diritto & Giustizia* 2022, 13 dicembre.

[3] Cfr. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2019, 601; Luiso, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2022, 237; Mandrioli-Carratta, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2022, 304.

[4] In questo senso, cfr. Cipriani, *Procura su foglio separato o procura presunta?* in *Guida dir.*, 1997, n. 26, 36 ss.

Cfr. [Cass., sez. III, 24 novembre 2010, n. 23816](#); [Cass., sez. un., 12 giugno 2006, n. 13537](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 6; [Cass., sez. I, 27 luglio 2005, n. 15718](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 7/8; [Cass., sez. un., 6 luglio 2005, n. 14212](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 7/8; [Cass., sez. III, 26 maggio 2005, n. 11193](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 5; [Cass., sez. lav., 21 aprile 2000, n. 5210](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 861; [Cass., sez. un., 4 novembre 1996, n. 9537](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1996, 1459.

[5] L'espressione è di Acone, *La procura speciale alle liti tra tiepidezza del legislatore e i contrasti nella corte*, in *Corr. giur.*, 1997, 10, 1160.

[6] [Cass., sez. lav., 27 novembre 1997, n. 12003](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 2290; [Cass., sez. II., 20 maggio 1991, n. 5683](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1991, fasc. 5; Cass., sez. un., 17 maggio 1991, n. 5529, in *Foro it.*, 1991, I, 3088.; [Cass., sez. III, 9 gennaio 1991, n. 151](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1991, fasc. 1; Cass., sez. III., 23 ottobre 1989, n. 4290, in *Foro it.*, 1990, I, 3234. In dottrina Mandrioli, *Commento all'art. 83 c.p.c.* in *Commentario al codice di procedura civile*, Torino, 1973, 939.

[7] In questi termini, con riferimento ad una procura conferita per il grado d'appello, cfr. [Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9869](#), in *Foro it.*, 1995, I, 537 ss.

[8] È stato osservato (Della Pietra, *Codice di procedura civile commentato*, vol. 1, sub. art. 83, Torino, 1997, 666 ss.) che alla procura speciale ex [art. 365 c.p.c.](#), a differenza

della procura *ex art. 83 comma 3 c.p.c.*, non è applicabile l'*art. 125 comma 2 c.p.c.*, secondo il quale il rilascio della procura può avvenire anche successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, purché al momento della costituzione della parte, ricavandosene che la procura speciale per proporre il ricorso (ed il controricorso) per cassazione deve, per essere valida, risultare conferita in epoca anteriore o almeno contemporanea alla notificazione del ricorso (o del controricorso). In giurisprudenza, cfr. [Cass., sez. lav., 11 dicembre 1997, n. 12549](#), in *Foro it. Rep.*, 1997. [9] Cfr. [Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178](#), in *Foro it.*, 1995, I, 3431. Nello stesso senso, cfr. [Cass., sez. lav., 20 novembre 1997, n. 11595](#), in *Foro it.*, 1998, I, 824; [Cass., sez. I., 18 settembre 1997 n. 9287](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997; [Cass., sez. II., 1° aprile 1997, n. 2842](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 512; Cass., sez. III., 3 giugno 1996, n. 5092, *Giust. civ. Mass.*, 1996, 809.

[10] A titolo esemplificativo, non sono state ritenute valide le procure contenenti le frasi “in ogni fase e grado del giudizio” (Cass., sez. II., 14 marzo 1997 n. 2262, in *Guida dir.*, 1997, n. 27, 58 e [Cass., sez. II., 15 maggio 1997, n. 4281](#), *Foro it. Rep.*, 1997), e “nel presente procedimento, ed in ogni sua fase e grado, esecuzione compresa” perché prive dell'espresso riferimento al giudizio di cassazione (Cass., sez. II., 10 aprile 1997, n. 3110, in *Guida dir.*, 1997, n. 27, 57; [Cass., sez. II., 15 giugno 1996, n. 5516](#), in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 1110) (*contra* Cass., sez. III., 10 settembre 1996, n. 8372, in *Arch. civ.*, 1997, 148).

[11] [Cass., sez. II., 15 maggio 1997, n. 4281](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 749; Cass., sez. II., 14 marzo 1997, n. 2262 in *Guida dir.* 1997, n. 27, 58; [Cass., sez. II., 13 giugno 1996, n. 5433](#), in *Foro it.*, 1996, I, 2747; Cass., sez. II., 27 dicembre 1996, n. 11528, in *Giust. civ.*, 1997, I, 1849; [Cass., sez. II., 24 maggio 1995, n. 5700](#), in *Foro it.*, 1995, I, 3430; [Cass., sez. II., 18 agosto 1993, n. 8747](#), in *Foro it.*, 1994, I, 3170.

[12] [Cass., sez. lav., 23 gennaio 1992, n. 747](#), in *Foro it.*, 1992, I, 1411. [Cass., sez. lav., 5 ottobre 1992, n. 10877](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1992, fasc. 10.

[13] Satta, *La procura in foglio più o meno separato o allungato*, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1891.

[14] Cass., sez. I., 29 novembre 1983, n. 7155, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, fasc. 10; [Cass., sez. lav., 9 aprile 1993, n. 4297](#), in *Giust. civ.*, 1994, I, 3271; [Cass., sez. III., 22 febbraio 1993, n. 2168](#) in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 354.

[15] [Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9869](#) in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 750.

[16] La Suprema Corte considerò valide le procure sottoscritte su fogli autonomi e poi collazionati con l'atto principale qualora vi fosse: una numerazione progressiva delle pagine ([Cass., sez. lav., 17 gennaio 1997, n. 435](#), in *Giust. civ.*, 1997, I, 1309; [Cass., sez. lav., 20 gennaio 1997, n. 550](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 94); l'applicazione tra le pagine dei timbri di congiunzione ([Cass., sez. lav., 8 settembre 1995, n. 9492](#), in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 944; Trib. Napoli 9 dicembre 1997, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1997, 209); l'elezione di domicilio in Roma ([Cass., sez. II., 27 ottobre 1995, n. 11197](#), in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 910).

[17] Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, II, Milano, 1923, 754 ss. e spec. nt. n. 1; Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1965, 606, Carnelutti, *Forma della procura ad litem autenticata dal difensore*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 215; Satta, cit., 1890; Balena, *Sulle conseguenze del difetto di procura "ad litem"*, in *Foro it.*, 1987, I, 552 ss.; Giorgetti, *Sulla leggibilità della firma in calce alla procura ad litem*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 287 ss.; Murra, *La procura alle liti tra colombi ed angeli neri*, in *Giust. civ.*, 1995, I, 381 ss.

[18] Così Chiarloni, *Contrasti tra diritto alla difesa ed obbligo della difesa: un paradosso del formalismo concettualista*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, 653 ss.; ID., *Senza fondo gli abissi formalistici in tema di pretesi vizi della procura alle liti*, in *Giur. it.*, 1993, 1013 ss.

[19] [Cass., sez. lav., 24 giugno 1997, n. 5615](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1042; [Cass., sez. lav., 13 maggio 1997, n. 4168](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 716; [Cass., sez. lav., 15 aprile 1997, n. 3224](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 581; [Cass., sez. I, 28 marzo 1997, n. 2791](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 493; [Cass., sez. lav., 17 marzo 1997, n. 2350](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 407; [Cass., sez. III, 17 febbraio 1997, n. 1441](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 258; [Cass., sez. I, 24 gennaio 1997, n. 751](#) in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 126; [Cass., sez. I, 8 gennaio 1997, n. 84](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 14; [Cass., sez. lav., 27 maggio 1996, n. 4866](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1996, 777; [Cass., sez. lav., 13 giugno 1995, n. 6636](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1995, fasc. 6; Cass., sez. un., 13 giugno 1995, n. 444, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, fasc. 6.

[20] Acone, *Realtà e trasfigurazione della procura speciale alle liti*, in *Corr. giur.*, 1998, 10, 1184.

[21] Cfr. [Cass., sez. lav., 21 giugno 1997, n. 5569](#) in *Giur. it.*, 1998, 1355, la quale ha potuto pronunciarsi quasi nell'immediatezza della pubblicazione della [l. 27 maggio](#)

[1997, n. 141](#), poiché la stessa, all'art. 2, prevedeva la propria applicazione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore.

[22] Così Corsini, *Sulla validità della procura alle liti “spillata”*, in *Giur. it.*, 1998, 7, 920.

[23] [Cass., sez. lav., 20 novembre 1997, n. 11595](#), in *Foro it.*, 1998, I, 824; [Cass., sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8347](#), in *Vita not.*, 1998, 91.

[24] [Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2646](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 560.

[25] Nel senso della nullità insanabile della procura in presenza di “spazi vuoti” tra il testo dell'atto e il testo della procura o l'assenza di esplicito riferimento all'atto cui accede, cfr. [Cass., sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029](#), in *Giust. civ. Mass.* 1998, 1078; [Cass., sez. II, 13 maggio 1998, n. 4810](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 1015; [Cass., sez. II, 25 marzo 1998, n. 3144](#), in *Guida dir.*, 1998, n. 18, 60.

[26] [Cass., sez. lav., 28 marzo 2022, n. 9935](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2022; [Cass., sez. II, 30 dicembre 2020, n. 29925](#), in *Guida dir.*, 2021, 12; [Cass., sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 24670](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2019; [Cass., sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2019; [Cass., sez. II, 17 marzo 2017, n. 7014](#), in *Guida dir.*, 2017, 22, 82; [Cass., sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 1205](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2015; [Cass., sez. I, 15 dicembre 2014, n. 26290](#), in *Diritto & Giustizia*, 2014, 16 dicembre; [Cass., sez. lav., 3 luglio 2009, n. 15692](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 7-8, 1036; [Cass., sez. lav., 25 luglio 2006, n. 16907](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 7-8; [Cass., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4868](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 4; [Cass., sez. III, 20 dicembre 2005, n. 28227](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 12; [Cass., sez. II, 25 gennaio 2005, n. 1428](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 1; [Cass., sez. un., 24 novembre 2004, n. 22119](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 11; [Cass., sez. II, 7 settembre 2004, n. 18006](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 9; [Cass., sez. I, 6 marzo 2003, n. 3349](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 472; [Cass., sez. III, 24 gennaio 2002, n. 843](#), in *Giur. it.*, 2003, 66; [Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 691; [Cass., sez. I, 5 aprile 2000, n. 4171](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 721; [Cass., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1241](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 237; [Cass., sez. II, 29 aprile 1998, n. 4357](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 900; [Cass., sez. II, 18 aprile 1998, n. 3981](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 830; [Cass., sez. II, 3 aprile 1998, n. 3422](#), in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 713.

In dottrina sostengono, anche anticipando, quanto statuito da [Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2646](#), Cipriani-Costantino-Proto Pisani-Verde, *L'infinita historia della procura*

speciale, in *Foro. it.*, 1995, I, 3439 ss.; Acone, cit. nt. 5, 1162, nt. 10; Acone, cit., nt. 20., 1184 ss. *Contra* Barone, *La procura speciale alle liti tra disinformazione e falsi problemi*, in *Foro. it.*, 1995, I, 3431 ss.

[27] [Cass., sez. VI, 11 agosto 2022, n. 24671](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2022; [Cass., sez. lav., 10 novembre 2021, n. 33274](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2021; [Cass., sez. lav., 2 novembre 2021, n. 31191](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2021; [Cass., sez. I, 20 gennaio 2021, n. 905](#); [Cass., sez. I, 18 febbraio 2020, n. 4069](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2020; [Cass., sez. VI, 13 marzo 2020, n. 7137](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2020; [Cass., sez. VI, 28 luglio 2020, n. 16040](#); [Cass., sez. lav., 2 luglio 2019, n. 17708](#), in *Diritto & Giustizia*, 2019, 3 luglio; [Cass., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25177](#), in *Foro it.*, 2019, I, 554; [Cass., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28146](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2018; [Cass., sez. VI, 24 luglio 2017, n. 18257](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2017; [Cass., sez. I, 16 dicembre 2004, n. 23381](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 12.

[28] Così Chiarloni, *Contrasti*, cit., 662-663; ID., *Senza fondo*, cit., 1017-1018.

[29] L'espressione, impiegata con riferimento agli effetti dirompenti che ebbero le Sezioni Unite del 1994 con la sentenza n. 9869 (cfr. *supra* par. 2), è di Guarnieri, *Risolto "ex lege" l'annoso problema della validità della procura spillata*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 486.

[30] Cfr. Di Marzio, *Le modalità di deposito della procura nel giudizio di cassazione*, in *IUS Processo Civile (ius.giuffrefl.it)*, 26 settembre 2022.

[31] A seguito dell'entrata in vigore dell'[art. 196-quater disp. att. c.p.c.](#) ed ai sensi dell'[art. 35 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#).

[32] Cfr. Bonafine, *Procura "non speciale" per il giudizio di cassazione: le spese le paga l'avvocato*, in *Judicium.it*, 28 maggio 2019, 4, il quale "auspica[va] anche un (insperato) *revirement* utile a scalzare soluzioni eccessivamente formalistiche e a valorizzare la volontà della parte ad essere rappresentata come già espressa con la procura rilasciata per la fase di merito".

[33] Con riferimento alla fattispecie di cui trattasi si è già espresso sulla necessità a che "cessi il pregiudizio nei confronti degli avvocati italiani" Acone, cit. nt. 5, 1165.

[34] Il riferimento corre alla pronuncia Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, n. 55064/11, *Succi c. Italia*, la quale ha censurato la tendenza dei giudici di cassazione a concentrarsi su aspetti formali sproporzionati rispetto allo scopo di agevolare la miglior comprensione del ricorso e la sua sollecita definizione e, dunque, una pronuncia che non

arresti in rito, ma statuisca sul diritto sostanziale.

Come è stato osservato, Castagno, *Ricorso in cassazione. Il principio di autosufficienza al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 5, 2022, nt. 2, costituisce giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo quella per cui le pronunce di inammissibilità dell'impugnazione per ragioni formali possono dirsi rispettose delle garanzie del *due process* soltanto nel caso in cui la causa di inammissibilità, se non espressamente prevista dalla legge, risulti quantomeno in maniera chiara ed univoca dal diritto vivente e non sia il frutto di un'interpretazione troppo formalistica. Sul punto cfr. Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, n. 32610/07, Trevisanato c. Italia, intervenuta in relazione all'[art. 366-bis c.p.c.](#), nonché Corte EDU, sez. I, 22 febbraio 2012, n. 48132/07, Andreyev c. Estonia.

[35] Fedele, *Le forme per il rilascio della procura speciale alle liti nel processo civile telematico*, in *IUS Processo Civile (ius.giuffrefl.it)*, 19 luglio 2022.

[36] Cfr. già in questo senso Zucconi Galli Fonseca, *La procura alle liti su supporto informatico*, in *Trattato di diritto dell'informatica*, Milano, 2014, 340 ss. “Merita una considerazione a parte la procura nel ricorso per cassazione [...] Nel regime elettronico, ancora una volta, la questione non si pone: il *file* della procura è sempre separato e l'imbustamento gli attribuisce l'apposizione in calce”.

[37] [Cass., sez. un., 1° giugno 2021, n. 15177](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2021.

[38] Per un approfondimento sul tema, cfr. Caporusso, *Protezione internazionale e giudizio di legittimità: una specialità nella specialità?* in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2021, 959 ss.; Maruffi, *Le Sezioni unite si pronunciano sui requisiti della procura nell'ambito dei procedimenti in materia di protezione internazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2022, 159 ss.

[39] [Cass., sez. un., 19 novembre 2021, n. 35466](#), in *Foro it.*, 2022, 2, I, 597.

[40] In proposito, cfr. Marelli, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Pavia, 2000.

[41] Sulla conversione del negozio giuridico, Vaccarella, *Volontà e forma negli atti processuali di parte: la conversione della citazione in atto di riassunzione*, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 35 ss.; Salvaneschi, *Riflessioni sulla conversione degli atti processuali di parte*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 121 ss.; Poli, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012, 525 ss.

[42] Critico sulla presunzione di specialità e sul principio di conservazione espressa

dalle Sezioni Unite del 1998 è Acone, cit., nt. 20, 1186, il quale afferma che “riferirsi, infine, alla presunzione ed al principio di conservazione equivale a non riconoscere ancora che la specialità – e dunque la validità – dell'atto processuale procura in margine, in calce e su foglio *spillato* deriva esclusivamente dal luogo in cui risulta apposta dopo la compilazione dell'atto cui accede, indipendentemente dal tenore delle espressioni adoperate; che era poi l'ultimo passo che bisognava fare per chiudere una questione tanto modesta e cavillosa”.